



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione Generale domanda ed efficienza energetica

Alla Divisione III

e, p.c.

Dipartimento Energia

[DIE@pec.mase.gov.it](mailto:DIE@pec.mase.gov.it)

Agenzia delle entrate

Direzione Centrale Grandi Contribuenti

[agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

Acquirente Unico S.p.A.

[gestore@pec.sii-au.it](mailto:gestore@pec.sii-au.it)

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Dipartimento per la concorrenza

[protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it)

Garante per la protezione dei dati personali

Dipartimento realtà economiche e produttive

[protocollo@pec.gdpd.it](mailto:protocollo@pec.gdpd.it)

**Ulteriori istruzioni per lo svolgimento dei controlli sui requisiti di onorabilità delle imprese iscritte nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali ai sensi del Regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.**



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione Generale domanda ed efficienza energetica

## **1. Premessa.**

Con Regolamento del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito Regolamento) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione delle imprese iscritte nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (di seguito Elenco).

Con decreto direttoriale n. 1294 del 16 gennaio 2023 (di seguito decreto direttoriale), sono state adottate indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, sulle modalità di gestione e pubblicazione dell'Elenco, sulle segnalazioni provenienti da altre istituzioni, sulla pubblicità dei dati e sui controlli da eseguirsi a carico delle imprese iscritte in Elenco.

Con circolare direttoriale prot. MASE n. 205910 del 15-12-2023 (di seguito circolare n. 205910/2023) sono state fornite istruzioni per lo svolgimento dei controlli previsti dal Regolamento e dal decreto direttoriale da eseguirsi sulle imprese iscritte in Elenco.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni integrative per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese dalle imprese con riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, del Regolamento.

## **2. Controlli sui requisiti di onorabilità delle imprese di vendita.**

Ai sensi del Regolamento e del decreto direttoriale, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco l'impresa di vendita trasmette una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento da parte dei propri amministratori, legali rappresentanti, sindaci e direttori generali.

Ai fini dei controlli previsti dalla circolare n. 205910/2023, per ciascuna impresa selezionata, il possesso dei requisiti di onorabilità è verificato con riferimento a un numero non superiore a quindici di soggetti appartenenti alle categorie apicali sopra indicate, risultanti dalla visura aggiornata presso il Registro delle imprese.

Qualora i soggetti sopra indicati siano in numero superiore a quindici, il controllo è eseguito su un numero complessivo di quindici soggetti selezionati, in pari numero, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) amministratori e legali rappresentanti; 2) sindaci; 3) direttori generali; secondo l'ordine in cui i rispettivi nominativi risultano dalla visura camerale.

Nel caso di cui al periodo precedente, qualora in una delle categorie indicate non fossero presenti soggetti in numero sufficiente, si procede proporzionalmente al controllo sulle residue categorie



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione Generale domanda ed efficienza energetica

tra quelle indicate, fino al raggiungimento del numero di quindici nominativi.

**3. Controllo sui requisiti di onorabilità delle imprese del gruppo.**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento i requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo delle imprese di vendita ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile.

A tal fine, con il decreto direttoriale si è previsto che, nell'ipotesi di gruppo societario, l'impresa di vendita dichiara di aver raccolto presso le imprese del gruppo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità dei rispettivi amministratori, legali rappresentanti, sindaci e direttori generali.

Con FAQ pubblicata sul portale Elenco venditori energia elettrica si è chiarito che, all'atto dell'iscrizione, l'impresa di vendita è tenuta a indicare la società o le società alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile.

Ai fini dei controlli di cui alla presente circolare, preliminarmente l'ufficio verifica se all'atto dell'iscrizione l'impresa di vendita ha indicato la società o le società alla cui attività di direzione e coordinamento risulta soggetta sulla base della visura aggiornata presso il Registro delle imprese.

Nel caso in cui risulti che l'impresa di vendita abbia omissso l'indicazione di cui sopra, l'ufficio invita l'impresa medesima a fornire chiarimenti e integrazioni entro un termine non superiore a trenta giorni, con espresso avviso che, in caso di mancato riscontro, sarà avviato il procedimento di esclusione dall'Elenco ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.

Con riferimento alle imprese che, anche in seguito alle integrazioni di cui al periodo precedente, hanno indicato la società o le società alla cui attività di direzione e coordinamento sono soggette, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento è verificato con riguardo ai soggetti apicali delle società che esercitano direzione e coordinamento nei medesimi limiti indicati al paragrafo 2.

Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare restano ferme le disposizioni della circolare n. 205910/2023.

Il Direttore Generale